

## SUCCESSIONE: RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI

### 01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'attivo ereditario in particolare se cadono in successione **Rendite, crediti ed altri beni.**

### 02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

**RICORDA** Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

### 03. L'ATTIVO EREDITARIO: RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI

**Il quadro ER** va utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo.

**In relazione ai crediti, rientrano in successione:**

i crediti fruttiferi;

i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione;

i crediti in natura.

Rientra nei diritti di credito anche **il diritto alla liquidazione delle quote di società** semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi.

Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell'apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall'ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16 TUS).

**A seconda del tipo di rendita, credito o bene dichiarato, utilizzare i seguenti codici:**

Codice da inserire	Tipologia di rendite, crediti e altri beni
<b>BI</b>	beni inventariati;
<b>CR</b>	crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;
<b>DN</b>	denaro, gioielli e mobili non inventariati;
<b>GD</b>	cosa genericamente determinata (art. 653 c.c.);
<b>AB</b>	altri beni.

<b>RICORDA</b>	Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. - si verifica quando, ad esempio, il <i>de cuius</i> , vedovo, dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto
----------------	---

Per quanto riguarda il **valore** da inserire occorre effettuare alcune distinzioni, tenendo conto che il valore va sempre arrotondato all'unità di euro.

Per quanto riguarda **rendite e pensioni**.

Rendite e pensioni	Come si determina la base imponibile
Rendita perpetua o a tempo indeterminato	Applicando il moltiplicatore (previsto dall'art. 17 TUS) periodicamente aggiornato con apposito Decreto Ministeriale.
Rendita o pensione a	Valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente** (il valore così determinato non può essere

tempo determinato	superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo indicate al punto precedente per la rendita perpetua o a tempo indeterminato).
Rendita o pensione vitalizia	Valore ottenuto moltiplicando l'annualità per il coefficiente, previsto nell'Allegato al testo unico sull'imposta di registro (Tur - DPR n. 131 del 26 aprile 1986), applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare.

Nei casi di **rendite o di pensioni vitalizie, costituite congiuntamente a favore di più persone**, per il calcolo del valore si deve tener conto:

dell'età del meno giovane dei beneficiari, se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi;
dell'età del più giovane dei beneficiari, se vi è diritto di accrescimento fra loro;
se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.

Per quanto riguarda i **crediti**.

Crediti	Come si determina la base imponibile
Crediti fruttiferi	L'importo dei crediti con gli interessi maturati.
Crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione	Il valore attuale calcolato al saggio legale di interesse corrente.
Crediti in natura	Il valore dei beni che ne sono oggetto.
Diritto alla liquidazione delle quote di società personali	Il valore delle quote oggetto di liquidazione determinato con le modalità indicate nel quadro EO.

**Denaro, mobilia e gioielli** si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN.

Pertanto:

<b>a)</b>	se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l'Ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
<b>b)</b>	se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell'asse ereditario, l'Ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell'importo necessario al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla presunzione;
<b>c)</b>	se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l'Ufficio non applicherà nessuna maggiorazione;
<b>d)</b>	nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l'esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell'inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

Per quanto riguarda gli **altri beni mobili**.

<b>Altri beni mobili</b>	<b>Come si determina la base imponibile</b>
Beni e diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli indicati	Il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

Inseriamo, infine, l'ultimo paragrafo relativo all'attivo ereditario che riassume le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuate dal *de cuius* a favore degli eredi e legatari.